

**Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile
Ordinanza 26 luglio 2019, n. 20369**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ANTONIO Enrica - Presidente

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. LEO Giuseppina - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13175/2014 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.p.A. - (OMISSIS) C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 173/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2014 R.G.N. 1410/2011.

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza del 4 marzo 2014, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano ed accoglieva l'opposizione proposta da (OMISSIS) nei confronti dell'INPS, in proprio e quale procuratore speciale della (OMISSIS) S.p.A. nonche' di (OMISSIS) S.p.A. (gia' (OMISSIS) S.p.A.) avverso la cartella esattoriale notificata per la riscossione di contributi e sanzioni per mancata iscrizione alla gestione commercianti relativamente alla prima e terza rata per il 2009; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver ritenuto la non ravvisabilita' dei presupposti per la iscrizione del (OMISSIS), gia' iscritto quale socio amministratore della (OMISSIS) S.r.l. alla gestione separata L. n. 335 del 1995, ex articolo 2, comma 26, anche alla gestione commercianti per svolgere attivita' lavorativa

all'interno dell'azienda, non risultando l'attivita' svolta dal (OMISSIS) nell'ambito di (OMISSIS) S.r.l. caratterizzata dal requisito della prevalenza con riguardo all'opera dallo stesso prestata nelle altre Societa' di cui era amministratore, dovendo ritenersi l'impegno in (OMISSIS) necessariamente limitato da quello profuso nelle altre Societa' di cui si occupava attivamente;

che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il (OMISSIS);

che il (OMISSIS) controricorrente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, articolo 1, commi 203 e 208, cosi' come interpretato dal Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, in relazione all'articolo 2697, lamenta la non conformita' a diritto della pronunzia della Corte territoriale, dovendo leggersi la disciplina invocata in termini per cui alla partecipazione al lavoro aziendale e' riconducibile l'espletamento oltre che di un'attivita' esecutiva o materiale anche di un'attivita' organizzativa e direttiva, tuttavia distinguibile dall'attivita' di amministratore della societa' peraltro destinata a concretarsi nel compimento di alcuni atti tipici riservati dalla legge;

- che questa Corte, con numerose pronunzie rese in casi analoghi ed alle quali si rinvia (cfr Cass. nn. 6882/2017, 2459/2016, 26206/2015, 26205/2015, 24197/2015) ha, in sintesi, affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (Decreto Legge 78/2010, articolo 12, comma 11) e' nel senso che l'esercizio di attivita' di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all'esercizio di attivita' di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per se' comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non e' regolato dal principio dell'attivita' prevalente, trattandosi di attivita' distinte e, sotto questo profilo, autonome, sicche' parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione e non operando, pertanto, il criterio di cui alla L. n. 662 del 1996, articolo 1, comma 208, dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione in base all'individuazione dell'attivita' "prevalente" (Cass. SS.UU. nn. 17076/2011, 9153/2012 e 9803/2012);

che si e' pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui al Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non vi e' necessita' di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attivita' e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell'interessato alla gestione separata, mentre non puo' essere piu' condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Societa', ovvero ai compiti di cui all'attivita' commerciale;

che, pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attivita' debba essere valutata, ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicche' la sussistenza di un'attivita' comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordata L. n. 662 del 1996, medesimo articolo 1, comma 203;

che la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale "coesistenza" e' compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, cfr, tra le tante, Cass. nn. 5763/2002 e 23600/2009) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attivita' di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessita' o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;

che, nel caso in esame come negli altri casi riguardanti la medesima fattispecie anche se relativamente a periodi differenti di riscontro dell'omessa contribuzione (cfr. Cass. n. 2567/2016), il decisum della Corte territoriale e' coerente con tali principi ed in particolare con il parametro normativo che richiede per

l'iscrizione alla gestione commercianti lo svolgimento di attivita' lavorativa personale e prevalente, avendo la Corte territoriale, sul presupposto che l'attivita' svolta dal (OMISSIS) implicava l'espletamento presso la (OMISSIS) S.r.l. di compiti riconducibili al ruolo gestorio da questi ricoperto contestualmente all'espletamento di analogo incarico presso altre societa', escluso, con accertamento di fatto in alcun modo investito di censura, l'obbligo del medesimo all'iscrizione presso la gestione commercianti;

- che la ricostruzione fattuale alla base della decisione della Corte territoriale non risulta contrastata dall'Istituto ricorrente;
- che, pertanto, il ricorso va rigettato;
- che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita', che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.